

Roma, 7 novembre 2024

Circolare n. 245/2024

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d'imposta ZES unica – Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa – Provvedimento Agenzia delle Entrate n.406943 del 6.11.2024.

Come è noto, il *DL Fiscale* (art.8 del DL n.155/2024, attualmente in fase di conversione in Parlamento), ha previsto che nella comunicazione integrativa prevista dal *DL Omnibus* (DL n.113/224 come convertito dalla L.n.143/2024) le imprese insediate nella cd *ZES unica* possano indicare ulteriori investimenti effettuati (comunque entro il prossimo 15 novembre) oltre a quelli già indicati nella comunicazione inviata entro il 12 luglio scorso per accedere al contributo (cioè la comunicazione originaria prevista dall'art.5 del DM 17.5.2024 per indicare le spese già sostenute nonché quelle che le imprese stesse avevano previsto di sostenere), ovvero possano indicare le spese di importo superiore a quello già comunicato e quindi il relativo maggior credito d'imposta maturato.

Si rammenta che nello scorso mese di settembre l'Agenzia delle Entrate ha fornito con proprio provvedimento il modello della suddetta comunicazione integrativa da compilare e trasmettere nel periodo che va **dal 18 novembre al 2 dicembre 2024**; a tal fine le imprese interessate dovranno utilizzare esclusivamente il software *Zes unica integrativa*, pena la decadenza dal contributo, disponibile collegandosi al sito <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica/software-di-compilazione-credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica>.

In virtù della possibilità prevista dal *DL Fiscale*, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione integrativa e le relative istruzioni.

Resta fermo che entro il 12 dicembre prossimo l'Agenzia delle Entrate approverà la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile.

Come è noto, tutte le informazioni relative all'agevolazione in oggetto sono disponibili all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/creditoimposta-per-investimenti-in-zes-unica>.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [231/2024](#), [216/2024](#) e [191/2024](#)
Allegato uno
Gr/gr



Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica. Modificazioni al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 con il quale è stato approvato il modello di comunicazione integrativa

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

- 1 Aggiornamento del modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024***
- 1.1 Al modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.
- 1.2 Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente.
- 1.3 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024

2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 sono apportate le seguenti modifiche:

- al paragrafo 1.2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del citato articolo 5, comma 1.”;
- al paragrafo 3.6, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) non sia compilata nel rispetto delle indicazioni fornite al paragrafo “Come si compila” delle istruzioni.”;
- ai paragrafi 4.2 e 4.4, le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”;
- al paragrafo 5.2, l’ultimo periodo è soppresso;
- alla pagina 8, nelle motivazioni, al terzo capoverso, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “L’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge prevedendo che mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, unitamente all’ammontare del maggior credito d’imposta maturato e alla documentazione probatoria.”;
- alla pagina 8, nelle motivazioni, al quarto capoverso le parole “sono approvati” sono sostituite dalle seguenti: “è approvato”;
- a pagina 9, nelle motivazioni, al secondo capoverso le parole “dello scarto” sono sostituite dalle seguenti: “del rigetto” e le parole “ed è corredata dagli” sono sostituite dalle seguenti: “e degli”; al medesimo capoverso il secondo periodo è soppresso;
- a pagina 9, nelle motivazioni, al terzo capoverso le parole “ai sensi dell’articolo 1, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3-bis”.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (di seguito "Decreto-legge"), ha previsto che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito "decreto") per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto-legge, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del Decreto-legge il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del Decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati. Detta percentuale è determinata, fermo restando il limite di cui al citato comma 1 dell'articolo 16, rapportando l'importo delle eventuali risorse residue risultanti a seguito

dell'applicazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del Decreto-legge, all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative ai sensi del comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo 1.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, si è reso necessario un aggiornamento del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al citato modello di comunicazione. Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del presente provvedimento.

Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024;

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate dell'11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024;

Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143;

Articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155;

Provvedimento del Direttore dell'Agazia delle entrate del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agazia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica L'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, ha istituito un credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. L'art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha previsto l'invio di una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679).

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.

Responsabili del trattamento L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:
- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Consenso L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

IMPRESA BENEFCIARIA	Codice fiscale	Dimensione impresa			
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Grande	Media	Piccola	Micro
OPERAZIONI STRAORDINARIE	Codice fiscale avente causa	Trasferimento parziale credito			
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA	Codice fiscale del firmatario	Codice carica			
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
REFERENTE DA CONTATTARE	Cognome	Nome			
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	Telefono	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica		
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE	L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata <input style="float: right;" type="checkbox"/>				
SOTTOSCRIZIONE	FIRMA <input style="width: 100%;" type="text"/>				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del soggetto incaricato	<input style="width: 100%;" type="text"/>			
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO			
Riservato al soggetto incaricato	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	
	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito "comunicazione originaria"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria (art. 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155).

La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dall'art. 7, comma 14, del richiamato decreto del 17 maggio 2024 (di seguito "certificazione"). Mediante la comunicazione integrativa possono essere indicati anche investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione originaria, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla relativa documentazione probatoria. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024 si applicano anche qualora la comunicazione originaria rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet:
www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la **casella "Investimento non realizzato"** (non vanno, invece, compilati i righi da B10 a B19). In tal caso, qualora non sia compilata neppure la sezione II-A (si vedano i punti successivi), non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito;
- 4) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria è stato realizzato in misura superiore, oltre alle sezioni I e II va compilata la sezione II-A riportando i maggiori investimenti e il corrispondente credito;
- 5) se è realizzato un investimento in una struttura produttiva non presente nella comunicazione originaria, va utilizzato un modulo aggiuntivo del quadro B (da collocare dopo i moduli riferiti alle strutture produttive indicate nel quadro B della comunicazione originaria) compilando, oltre alla sezione I, la sezione II-A dove riportare l'investimento e il corrispondente credito riferiti a tale nuova struttura (non va, invece, compilata la sezione II).

Nell'ipotesi di cui al punto 2), qualora non sia compilata neppure la sezione II-A, non va valorizzato il rigo B1. Qualora la struttura produttiva nella quale non è stato realizzato l'investimento sia l'unica struttura per il progetto di investimento, non va compilato per tale progetto il corrispondente modulo del quadro A.

L'investimento in una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella comunicazione originaria se è variato l'importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione o in aumento degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore o un maggiore investimento, anche a parità di importo totale per la struttura produttiva.

Nell'allegato 2 alle presenti istruzioni sono riportati alcuni esempi di compilazione.

Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito modificare la dimensione impresa (frontespizio).

Inoltre, con riferimento ai moduli del quadro B della comunicazione originaria, nei corrispondenti moduli della comunicazione integrativa non è possibile:

- modificare l'ubicazione delle strutture produttive;
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14.

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il codice fiscale e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della comunicazione originaria, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel presente riquadro, il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella **"Trasferimento parziale credito"**.
Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione originaria e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria comunicazione originaria, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.

Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento") espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *"de minimis"*.

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia di importo superiore a euro 150.000 (risultante dalla somma dei campi 2 e 6 del rigo A1), il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella, una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.

Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (qualora per il progetto di investimento sia stato compilato un unico modulo del quadro B con detta casella barrata e con la sezione II-A non valorizzata si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella comunicazione originaria:

- nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento;
- nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (qualora per il progetto di investimento sia stato compilato un unico modulo del quadro B con detta casella barrata e con la sezione II-A non valorizzata si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo "Come si compila"), corrispondente ai costi, al netto dell'IVA, per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;
- nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;
- nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 7.

I dati relativi agli investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria vanno, invece, riportati nei campi da 12 a 15 del rigo A2.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per le water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia

uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;

- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione M della classificazione ATECO 2007 e i servizi alla persona, fatta eccezione per i progetti di investimento ricadenti nelle fattispecie di cui alla Nota 5.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righe da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento. Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l'investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della comunicazione originaria non è stato effettivamente realizzato, e non è compilata la sezione II-A, il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella comunicazione originaria, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

Nei **righi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA. Per ciascuno dei righi da B11 a B14, nella presente colonna possono essere indicati importi di ammontare uguale o inferiore rispetto a quelli riportati nella comunicazione originaria;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "*de minimis*", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

Gli eventuali investimenti ulteriori ovvero di importo superiore rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria, realizzati nella struttura produttiva di cui alla sezione I, vanno riportati nei rigi da B20 a B29 della sezione II-A.

Regioni	Piccole Imprese		Medie Imprese		Grandi Imprese
	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	Progetti di investimento (1)	Grandi progetti di investimento (2)	
Campania	60%	40%	50%	40%	40%
Puglia	60%	40%	50%	40%	40%
Basilicata	50%	30%	40%	30%	30%
Calabria	60%	40%	50%	40%	40%
Sicilia	60%	40%	50%	40%	40%
Sardegna	50%	30%	40%	30%	30%
Molise	50%	30%	40%	30%	30%
Abruzzo	35%	15%	25%	15%	15%
Puglia (3)	70%	50%	60%	50%	50%
Sardegna (3)	60%	40%	50%	40%	40%

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale
12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (incluso nella colonna 1 dei righi B10 e/o B20);
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);
- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF3	Campania	40%
ITF4	Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto)	40%
ITF4	Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto)	50%
ITF5	Basilicata	30%
ITF6	Calabria	40%
ITG1	Sicilia	40%
ITG2	Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	30%
ITG2	Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102)	40%
ITF2	Molise	30%

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c)		
Codice NUTS	Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate)	Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o
ITF1	Abruzzo	
ABR1		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo.		
ABR2		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco.		
ITF12	Teramo (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti.		

ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne.		
ABR3		
ITF11	L'Aquila (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona.		
ITF13	Pescara (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria.		
ITF14	Chieti (in parte)	15%
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Montediorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevicchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna.		

Allegato 2 – ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Una media impresa ha presentato la comunicazione originaria con un'unica struttura produttiva per la quale ha indicato investimenti non ancora realizzati alla data di invio per un importo pari a euro 500.000. Il quadro B è stato così compilato:

SEZIONE I		Modulo n. 1									
Ubicazione della struttura produttiva		1	2	3			4	5			
		Regione	Cod. Regione	Comune			Provincia	Codice comune			
		Sicilia	16	Palermo			PA	G273			
Struttura non operativa											
<input type="checkbox"/>											
SEZIONE II											
Ammontare investimento e credito d'imposta		Investimento realizzato e fatturato		Investimento realizzato e non fatturabile		Investimento non realizzato o non fatturato					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B10			,00	,00		500.000	,00				
		Investimento		Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i>		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B11 IMPIANTI		300.000	,00	,00			,00				
B12 MACCHINARI			,00	,00			,00				
B13 ATTREZZATURE		200.000	,00	,00			,00				
B14 IMMOBILI			,00	,00			,00				
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		500.000	,00	,00			,00	Intensità	50 %	Credito d'imposta	
								4		5	
								250.000	,00		
								Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10		Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10	
								6		7	
								(di cui	,00	,00)	

Esempio n. 2

Una media impresa ha presentato la comunicazione originaria con un'unica struttura produttiva per la quale ha indicato investimenti non ancora realizzati alla data di invio per un importo pari a euro 500.000. Il quadro B è stato compilato come nell'esempio n. 1. Al 15 novembre 2024, l'impresa ha realizzato parzialmente gli investimenti in impianti, per un importo pari a 100.000 (totalmente fatturati). Inoltre, ha realizzato maggiori investimenti in attrezzature per un ammontare complessivo pari a 450.000¹ (totalmente fatturati). In tal caso, il quadro B della comunicazione integrativa deve essere così compilato:

SEZIONE I		Modulo n. 1								
Ubicazione della struttura produttiva		1	2	3	4	5	6	7	8	
		Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune				
		Sicilia	16	Palermo	PA	G273				
B2		Tipologia (via, p.zza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico		Codice attività		Casi particolari
		via		XXXXXXXXXXXX		60		324010		
SEZIONE II		Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria		Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato				
		B10	1	300.000	,00	2	,00			
		B11	IMPIANTI	1	100.000	,00	2	,00	3	,00
		B12	MACCHINARI		,00		,00			,00
		B13	ATTREZZATURE		200.000	,00				,00
		B14	IMMOBILI		,00		,00			,00
		B19	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		300.000	,00				,00
								4	Intensità	5
								50 %	Credito d'imposta	150.000
								6	Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10	7
								(di cui	150.000	,00
										,00
SEZIONE II - A		Ammontare investimento e credito d'imposta ulteriori ovvero di importo superiore		Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato				
		B20		1	250.000	,00	2	,00		
		B21	IMPIANTI	1	,00		,00	3		,00
		B22	MACCHINARI		,00		,00			,00
		B23	ATTREZZATURE		250.000	,00				,00
		B24	IMMOBILI		,00		,00			,00
		B29	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		250.000	,00				,00
								4	Intensità	5
								50 %	Credito d'imposta	125.000
								6	Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B20	7
								(di cui	125.000	,00
										,00

¹ Tale importo è dato dalla somma degli investimenti in attrezzature indicati nella comunicazione originaria, realizzati entro il 15 novembre 2024 (pari a 200.000), e degli ulteriori investimenti in attrezzature realizzati entro la medesima data (pari a 250.000).

Esempio n. 3

Una media impresa ha presentato la comunicazione originaria con un'unica struttura produttiva per la quale ha indicato investimenti non ancora realizzati alla data di invio per un importo pari a euro 500.000. Il quadro B è stato compilato come nell'esempio n. 1. Al 15 novembre 2024, l'impresa ha realizzato per intero gli investimenti indicati nella comunicazione originaria (totalmente fatturati). Inoltre, ha realizzato ulteriori investimenti per euro 60.000 (totalmente fatturati) in un'altra struttura produttiva, ubicata in un Comune diverso della stessa Regione, non presente nella comunicazione originaria. In tal caso, devono essere compilati due moduli del quadro B della comunicazione integrativa come di seguito:

SEZIONE I		Modulo n. 1							
Ubicazione della struttura produttiva		1	2	3	4	5			
		Regione	Cod. Regione	Comune	Provincia	Codice comune			
		Sicilia	16	Palermo	PA	G273			
B2		Tipologia (via, p.zza, ecc.)			Numero civico	Codice attività	Casi particolari		
		6	7	8	9	10			
		via	XXXXXXXXXXXX	60	324010				
SEZIONE II		Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato					
B10		1	2	3	4	5			
		500.000	,00	,00	,00				
B11		Investimento	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i>		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato				
		1	2	3	4	5			
IMPIANTI		300.000	,00	,00	,00				
B12			,00	,00	,00				
MACCHINARI			,00	,00	,00				
B13			,00	,00	,00				
ATTREZZATURE		200.000	,00	,00	,00				
B14			,00	,00	,00				
IMMOBILI			,00	,00	,00				
B19						Intensità	Credito d'imposta		
TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		500.000	,00	,00	,00	4	5		
						50 %	250.000	,00	
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10		Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10			
				6		7			
				(di cui		250.000		,00	
								,00)	
SEZIONE II - A		Investimento realizzato, fatturato e certificato		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato					
B20		1	2	3	4	5			
		,00	,00	,00	,00				
B21		Investimento	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i>		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato				
		1	2	3	4	5			
IMPIANTI		,00	,00	,00	,00				
B22			,00	,00	,00				
MACCHINARI			,00	,00	,00				
B23			,00	,00	,00				
ATTREZZATURE			,00	,00	,00				
B24			,00	,00	,00				
IMMOBILI			,00	,00	,00				
B29						Intensità	Credito d'imposta		
TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO		,00	,00	,00	,00	4	5		
						%		,00	
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B20		Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B20			
				6		7			
				(di cui				,00	
								,00)	

SEZIONE I

 Ubicazione
della struttura
produttiva

Modulo n. 2

Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3	Provincia 4	Codice comune 5
Sicilia	16	Messina	ME	F158

B2

Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6	Indirizzo 7	Numero civico 8	Codice attività 9	Casi particolari 10
via	yyyyyyyyyyyy	33	324010	

SEZIONE II

 Ammontare
investimento e credito
d'imposta indicati
nella comunicazione
originaria

 Investimento non
realizzato

	Investimento realizzato, fatturato e certificato 1	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2			
B10	,00	,00			
B11 IMPIANTI	Investimento 1	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3		
	,00	,00	,00		
B12 MACCHINARI	,00	,00	,00		
B13 ATTREZZATURE	,00	,00	,00		
B14 IMMOBILI	,00	,00	,00		
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00	Intensità 4	Credito d'imposta 5
				%	,00
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7
			(di cui	,00	,00)

SEZIONE II - A

 Ammontare
investimento
e credito d'imposta
ulteriori ovvero
di importo superiore

	Investimento realizzato, fatturato e certificato 1	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2			
B20	60.000 ,00	,00			
B21 IMPIANTI	Investimento 1	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3		
	,00	,00	,00		
B22 MACCHINARI	,00	,00	,00		
B23 ATTREZZATURE	60.000 ,00	,00	,00		
B24 IMMOBILI	,00	,00	,00		
B29 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	60.000 ,00	,00	,00	Intensità 4	Credito d'imposta 5
				50 %	30.000 ,00
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B20 6	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B20 7
			(di cui	30.000 ,00	,00)

Esempio n. 4

Una media impresa ha presentato la comunicazione originaria con un'unica struttura produttiva per la quale ha indicato investimenti non ancora realizzati alla data di invio per un importo pari a euro 500.000. Il quadro B è stato compilato come nell'esempio n. 1. Al 15 novembre 2024, l'impresa non ha realizzato gli investimenti indicati nella comunicazione originaria mentre ha realizzato ulteriori investimenti per euro 600.000 (totalmente fatturati) in un'altra struttura produttiva, ubicata in un Comune diverso della stessa Regione, non presente nella comunicazione originaria. In tal caso, dovranno essere compilati due moduli del quadro B della comunicazione integrativa come di seguito:

SEZIONE I		Modulo n. 1							
Ubicazione della struttura produttiva		Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3	Provincia 4	Codice comune 5			
		Sicilia	16	Palermo	PA	G273			
B2		Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6	Indirizzo 7		Numero civico 8	Codice attività 9		Casi particolari 10	
		via	XXXXXXXXXXXX		60	324010			
SEZIONE II		Investimento realizzato, fatturato e certificato 1		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2		Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 3		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3	
Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria		Investimento 1		Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3			
Investimento non realizzato									
<input checked="" type="checkbox"/>									
B10		,00		,00					
B11	IMPIANTI	,00		,00		,00			
B12	MACCHINARI	,00		,00		,00			
B13	ATTREZZATURE	,00		,00		,00			
B14	IMMOBILI	,00		,00		,00			
B19	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00		,00		,00		Intensità 4	Credito d'imposta 5
						Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6		Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7	
						(di cui		,00)	
SEZIONE II - A		Investimento realizzato, fatturato e certificato 1		Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2		Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 3		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3	
Ammontare investimento e credito d'imposta ulteriori ovvero di importo superiore		Investimento 1		Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2		Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3			
B20		,00		,00					
B21	IMPIANTI	,00		,00		,00			
B22	MACCHINARI	,00		,00		,00			
B23	ATTREZZATURE	,00		,00		,00			
B24	IMMOBILI	,00		,00		,00			
B29	TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00		,00		,00		Intensità 4	Credito d'imposta 5
						Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B20 6		Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B20 7	
						(di cui		,00)	

SEZIONE I

 Ubicazione
della struttura
produttiva

Modulo n. 2

Regione 1	Cod. Regione 2	Comune 3	Provincia 4	Codice comune 5
Sicilia	16	Messina	ME	F158

B2

Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6	Indirizzo 7	Numero civico 8	Codice attività 9	Casi particolari 10
via	yyyyyyyyyyyy	33	324010	

SEZIONE II

 Ammontare
investimento e credito
d'imposta indicati
nella comunicazione
originaria

 Investimento non
realizzato

	Investimento realizzato, fatturato e certificato 1	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2			
B10	,00	,00			
B11 IMPIANTI	Investimento 1	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3		
	,00	,00	,00		
B12 MACCHINARI	,00	,00	,00		
B13 ATTREZZATURE	,00	,00	,00		
B14 IMMOBILI	,00	,00	,00		
B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	,00	,00	,00	Intensità 4	Credito d'imposta 5
				%	,00
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7
			(di cui	,00	,00)

SEZIONE II - A

 Ammontare
investimento
e credito d'imposta
ulteriori ovvero
di importo superiore

	Investimento realizzato, fatturato e certificato 1	Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2			
B20	600.000 ,00	,00			
B21 IMPIANTI	Investimento 1	Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> 2	Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3		
	,00	,00	,00		
B22 MACCHINARI	,00	,00	,00		
B23 ATTREZZATURE	600.000 ,00	,00	,00		
B24 IMMOBILI	,00	,00	,00		
B29 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO	600.000 ,00	,00	,00	Intensità 4	Credito d'imposta 5
				50 %	300.000 ,00
				Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B20 6	Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B20 7
			(di cui	300.000 ,00	,00)